

Legge Regionale 06/08/1999, n. 14

Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo

[Pubblicato sul B.U.R. n. 24 del 30/08/1999, Suppl. Ord.]

CAPO II (TUTELA DELLA SALUTE)

Sezione I (Ambito di applicazione)

Art. 139 (Oggetto)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "tutela della salute" attengono alla prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro; alla promozione, alla cura, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, in coerenza con gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale e la salubrità dei prodotti di origine animale.

Art. 140 (Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)

1. All'ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "tutela della salute" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 2.

Sezione II (Salute Umana)

Art. 141 (Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
 - a) le attività di prevenzione e di assistenza in materia sanitaria svolte attraverso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ed, in particolare:
 - 1) l'educazione sanitaria;
 - 2) l'igiene pubblica con esclusione di quelli indicati all'articolo 143, comma 1 lettera b bis) e comma 20, lettera b); ^[1]
 - 3) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
 - 4) l'assistenza ospedaliera in regime di degenza e di ricovero diurno;
 - 5) l'assistenza residenziale e semiresidenziale;
 - 6) l'assistenza medico-generica ed infermieristica domiciliare ed ambulatoriale;
 - 7) l'assistenza termale;
 - 8) l'assistenza medico-specialistica ed infermieristica ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
 - 9) l'assistenza farmaceutica;
 - 10) la riabilitazione fisica e psichica;
 - 11) la profilassi delle malattie infettive e diffuse, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;
 - 12) la protezione sanitaria materno-infantile, l'assistenza pediatrica e la tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
 - 13) l'igiene e la medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

[¹] Punto modificato dall'art. 7, comma 1 della L.R. 06/2/2003, n. 2.

- 14) l'igiene e la medicina del lavoro nonché la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
 - 15) la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive;
 - 16) gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale spettanti al SSN;
 - 17) l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, in conformità ai requisiti minimi fissati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42 supplemento ordinario;
 - 18) la vigilanza ed il controllo sulle strutture pubbliche e private che operano a livello infraregionale, sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali, nonché sull'attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia;
 - 19) i controlli sulla produzione, sulla detenzione, sul commercio, sull'impiego di gas tossici e di altre sostanze pericolose;
 - 20) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio ed il deposito delle sostanze radioattive ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, nonché il controllo sulla radioattività ambientale;
 - 21) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
 - 22) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e per gli alimenti della prima infanzia;
 - 23) la vigilanza sulle farmacie;
 - 23 bis) gli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni nonché di vaccinazioni antipoliomelittica non obbligatoria di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) [2]
- b) l'epidemiologia ed il sistema informativo sanitario;
- c) le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e, in particolare:
- 1) l'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali, la loro costituzione, l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda, nonché la costituzione in azienda dei presidi ospedalieri con i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche;
 - 2) la determinazione dei criteri per l'organizzazione dei servizi e dell'attività destinata alla tutela della salute;
 - 3) l'adozione dei provvedimenti relativi al trasferimento alle aziende unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere del patrimonio dei comuni e/o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali;
 - 4) la fissazione dei criteri e delle modalità di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché di tutti i soggetti accreditati;
 - 5) l'attività di indirizzo tecnico, di promozione e di supporto nei confronti delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;
 - 6) la nomina degli organi di gestione;
 - 7) la vigilanza ed il controllo.
- d) la determinazione degli standard di qualità che costituiscano requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera a), numero 17);
- e) la fissazione delle tariffe e, in particolare, quelle relative a:
- 1) prestazioni di assistenza ospedaliera, in regime di degenza ed in regime di ricovero diurno;
 - 2) prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale;
 - 3) prestazioni di assistenza specialistica ed ambulatoriale e territoriale;
 - 4) prestazioni di assistenza termale;
 - 5) assistenza domiciliare a carattere sanitario;
 - 6) indagini ed accertamenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti e della nutrizione;

[2] Lettera aggiunta dall'art. 89 della L.R. 06/09/2001, n. 24.

- f) la stipulazione di protocolli d'intesa volti a regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del SSN da parte delle facoltà universitarie di medicina;
 - g) l'organizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, nonché la gestione dell'albo regionale per l'iscrizione degli enti ausiliari;
 - h) l'organizzazione delle attività trasfusionali, in attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati);
 - i) la pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), ad esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi riservati allo Stato di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge;
 - l) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria;
 - m) la determinazione degli indirizzi ai comuni per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali e per l'imbottigliamento delle acque minerali;
 - n) la verifica di conformità:
 - 1) rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, di strutture, d'impianti, di laboratori, di officine di produzione, di modalità di lavorazione, di sostanze e di prodotti ai fini del controllo preventivo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione delle buone pratiche di laboratorio;
 - 2) sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed all'informazione scientifica dei medicinali e dei presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;
 - o) la vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992, istituiti e gestiti a livello regionale e infraregionale;
 - p) la farmacovigilanza e la farmacoepidemiologia, nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari, limitatamente alla competenza regionale;
 - q) la costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, di sieri, di vaccini e di presidi profilattici, nel rispetto delle forme di coordinamento assicurate dallo Stato;
 - r) l'istituzione e la gestione dell'elenco degli specialisti di medicina dello sport;
 - s) la gestione del registro regionale dei micologi di cui al decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo) pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 gennaio 1997, n. 11;
 - t) la proposta al Prefetto di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per gli addetti alla prevenzione, igiene e controllo della stato di salute dei lavoratori;
 - u) il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni per l'assistenza generica e specialistica con le aziende sanitarie locali;
 - v) l'adozione dei provvedimenti relativi alla cessazione dell'impiego dell'amianto, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modifiche;
 - v bis) l'adozione di criteri per la tumulazione privilegiata in località diverse dal cimitero nonché l'autorizzazione di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri e per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria). [3]
2. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato concernenti i prodotti cosmetici.
 3. Resta attribuita al Presidente della Giunta regionale la competenza all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze sanitarie o d'igiene pubblica di dimensione sovracomunale.

Art. 142

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato, concernenti l'espressione del parere sull'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero 1).

[3] Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 1 della L.R. 06/2/2003, n. 2.

Art. 143

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
 - a) l'espressione del bisogno socio-sanitario della popolazione attraverso la conferenza locale per la sanità;
 - b) l'autorizzazione per l'utilizzazione di locali e di attrezzature per il deposito e la vendita di prodotti alimentari;
 - b bis) il passaporto mortuario e l'autorizzazione all'introduzione e all'estradizione di salme, di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili nonché di ceneri, già di competenza del Prefetto, di cui agli articoli 27, 28, 29, 36 e 80 del d.p.r. 285/1990. [⁴]
2. È, altresì, delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
 - a) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali nonché all'imbottigliamento delle acque minerali;
 - b) l'adozione dei provvedimenti relativi alla tumulazione privilegiata in località diverse dal cimitero nonché al prolungamento o all'abbreviazione del turno di rotazione decennale, alla correzione della struttura fisica del terreno o al trasferimento del cimitero, di cui agli articoli 82, 86 e 105 del d.p.r. 285/1990. [⁵]
3. Restano attribuite al sindaco, quale autorità sanitaria locale:
 - a) la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze sanitarie o di igiene pubblica di dimensione comunale;
 - b) la disposizione, su proposta motivata di un medico, degli accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori nei confronti di persone affette da malattia mentale;
 - c) la competenza ad emanare ordinanze per il ricovero di soggetti affetti da malattie infettive.

... *omissis* ...

[⁴] Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 2 della L.R. 06/2/2003, n. 2.

[⁵] Comma sostituito dall'art. 7, comma 2 della L.R. 06/2/2003, n. 2.